

ORDINANZA

N. 51 DEL 25.06.2026

OGGETTO: ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE NEI PORTI DI BARI E DI BRINDISI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITÀ LOGISTICA AGROALIMENTARE - LOTTO I - RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE TERMINAL BRINDISI.

[CUP C99H23000080005 - CIG B63A43B06C].

INTERDIZIONE COMPLETA DEL TERMINAL BRINDISI

IL PRESIDENTE

Prof. Avv. Francesco Mastro, nominato per la carica con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 268 del 23.10.2025

PREMESSO che

- con Determina del Presidente n.326 del 14.10.2025 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto A.T.I.: IMPRESA RESTA SRL (Mandataria), DE GRECIS COS. E MA. VERDE SRL. (Mandante)", (P.IVA 08220980729), con sede legale in Via Camillo Rosalba, 59, 70124 Bari;
- a seguito della sottoscrizione del Contratto avvenuta in data 22.12.2025, i lavori sono stati consegnati con verbale in data 02.03.2026 e sono regolarmente in corso;
- i lavori avranno durata pari a 270 gg. naturali e consecutivi e che pertanto la loro ultimazione è prevista per il giorno 27.11.2026, salvo eventuali proroghe, sospensioni etc.;
- l'attività di trasferimento delle agenzie concessionarie presso l'area temporaneamente allestita in Via Fiume Piccolo è stata completata e che i medesimi operatori marittimi a far data dal 15 giugno e comunque non oltre il 17 giugno dovranno avviare le attività di propria competenza nel terminal temporaneo

VISTI gli atti di uffici,

R E N D E N O T O

A far data dal 18.06.2026 (incluso) e fino al 27.11.2026, salvo eventuali proroghe, sospensioni etc., l'area indicata nella planimetria Allegato n. 1 sarà interamente destinata ad area di cantiere per la realizzazione dei lavori in oggetto.

ORDINA

Art. 1

Nel periodo di cui al RENDE NOTO l'area rappresentata nella allegata planimetria (Allegato n. 1), è riservata ad AREA DI CANTIERE per le lavorazioni relative ai lavori in oggetto e, pertanto, sarà appositamente delimitata e segnalata per mezzo di cartellonistica di sicurezza adeguata installata dall'impresa appaltatrice.

Nel periodo citato e per tutta la durata dei lavori, è vietato accedere nelle aree suddette ai pedoni e veicoli non autorizzati, inclusi quelli degli operatori marittimi.



Art. 2

Nell'area di cui all'Art. 1 è consentito l'accesso ai mezzi e al personale dell'impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori, mentre è vietato l'accesso agli estranei ai lavori, eccezion fatta per i seguenti veicoli:

1. veicoli di servizio dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e della Capitaneria di Porto di Brindisi;
2. veicoli di soccorso e veicoli di servizio delle Forze di Polizia di cui all'art. 12 C.d.S.
3. Gli operatori delle Agenzie concessionarie operanti all'interno del predetto Terminal e temporaneamente dislocati presso l'area consortile di Via Fiume Piccolo potranno accedere ai rispettivi uffici, previa comunicazione ai responsabili dell'AdSP MAM dei nominativi del personale autorizzato all'accesso. Tali nominativi saranno trasmessi all'impresa appaltatrice **IMPRESA RESTA S.r.l.** ai fini dell'identificazione del personale e del coordinamento degli accessi alle aree di cantiere. L'accesso sarà consentito esclusivamente per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle verifiche sui sistemi informatici, nonché al prelievo di documentazione e altro materiale.
4. È fatto obbligo all'appaltatore **IMPRESA RESTA S.r.l.** di consentire l'accesso alle aree di cantiere del Terminal da parte degli operatori indicati al precedente punto 3, garantendo il rispetto di tutte le condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente. L'appaltatore dovrà inoltre verificare preventivamente l'assenza di situazioni di rischio incompatibili con la presenza degli operatori autorizzati. Inoltre, l'appaltatore, nonché le eventuali imprese dallo stesso incaricate, non dovranno eseguire interventi su parti di impianto afferenti agli uffici dei predetti operatori senza un preventivo coordinamento con la Direzione Lavori e con gli stessi operatori interessati. È altresì fatto obbligo all'appaltatore di verificare quotidianamente, al termine delle attività di cantiere, la corretta messa in sicurezza di tutti gli accessi alle aree interessate dai lavori, compresi quelli relativi agli uffici delle Agenzie.

Art. 3

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la quale abroga eventuali disposizioni precedenti di questa Autorità di Sistema portuale qualora in contrasto con le disposizioni del presente provvedimento.

I contravventori alla presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili della violazione dell'art. 1174, comma 2 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, oltre a rispondere in sede civile per gli eventuali danni alle persone o alle cose che possano derivare dallo svolgimento delle attività di cui alla presente Ordinanza.

Art. 4

La presente Ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio on line di questa Autorità.

Bari, _____

Il Presidente
Prof. Avv. Francesco Mastro